

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19053 Anno 2022

Presidente: CRUCITTI ROBERTA

Relatore: CRIVELLI ALBERTO

Data pubblicazione: 13/06/2022



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da		Oggetto: tributi- IRPEF
Roberta Crucitti	- Presidente -	
Maria Luisa De Rosa	- Consigliere -	R.G.N. 19624/2014
Valentino Lenoci	- Consigliere -	Cron.
Alberto Crivelli	- Consigliere rel.-	CC - 04/05/2022
Francesco Cortesi	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19624/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello
Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12

- *ricorrente* -

contro

CHIUDINELLI MARIA ALBINA, rappresentata e difesa
dall'Avvocato GIANLUCA AROSIO del foro di Monza, elettivamente
domiciliato in Roma, presso lo Studio dell'avv. Mario Fiandanese,
alla via Friggeri 82, come da procura a margine del controricorso

- *controricorrente* -



avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, sez. 63, n. 2190/63/14, depositata in data 28 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal Consigliere Relatore Alberto Crivelli

RILEVATO CHE

1.L'amministrazione finanziaria accertava per l'anno 2006 a carico della società Termosan snc di Nada Osvaldo & C. un maggior reddito di € 370.913,00. Con avviso spedito in data 22.12.2011 l'Ufficio imputava tale maggior reddito per il 50 % alla socia Maria Albina Chiudinelli, determinando a carico di essa maggiori imposte per € 73.987,00 (IRPEF); € 2599,00 (add. Reg.) ed € 940,00 (add. Com.).

A seguito del mancato versamento veniva notificata cartella di pagamento, rispetto alla quale la contribuente proponeva ricorso davanti alla CTP per omessa notifica dell'avviso di accertamento; omessa indicazione dei motivi; omessa indicazione dell'autorità giudiziaria; prescrizione della pretesa tributaria; sua infondatezza.

Nel giudizio di primo grado l'Agenzia resistente produceva la cartolina A/R attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

La CTP con sentenza n.60/07/2013 respingeva il ricorso osservando come l'Agenzia avesse prodotto la documentazione relativa alla notifica, che riporterebbe i dati necessari all'identificazione del destinatario (destinatario, indirizzo) nonché la causale dell'immissione dell'avviso nella cassetta postale e conseguente deposito della raccomandata presso l'ufficio postale. In particolare la notifica era effettuata tramite spedizione della raccomandata in data 22.12.2011; il 27.12.2011 l'agente postale constatata la temporanea assenza del destinatario, immetteva l'avviso nella cassetta postale e spediva la raccomandata



contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Ne derivava la definitività dell'accertamento.

Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva appello alla CTR, la quale nel contraddittorio delle parti, entrambe costituite, accoglieva il ricorso osservando che mancava la prova della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e anche l'avviso sarebbe stato immesso nella cassetta condominiale. Mancando così la prova della notifica dell'avviso di accertamento a giudizio della CTR "L'Ufficio non avrebbe potuto iscrivere a ruolo le somme...stante la circostanza che detto accertamento non può ritenersi definitivo non essendo neppure iniziato il termine dei 60 giorni per l'impugnazione. Trattasi in assenza di notifica, di atto che non è mai uscito dalla sfera interna dell'Ufficio".

2. Avverso tale sentenza l'Agenzia propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi. La contribuente si è regolarmente costituita a mezzo di controricorso, chiedendo in via principale la conferma della sentenza di secondo grado, ed in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso dell'Agenzia, il rinvio della causa ad altra sezione della CTR affinché decida sulle ulteriori domande proposte dalla contribuente stessa con il ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio. La contribuente in data 24 febbraio 2022 ha poi depositato ulteriore memoria ribadendo le difese e riportando all'interno della stessa copia di alcuni documenti.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo l'Agenzia denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art.360, 1° comma, n.5. cod. proc. civ. Osserva infatti la stessa che fin dal primo grado essa aveva prodotto la copia della cartolina attestante l'avvenuta spedizione della raccomandata con cui era stata comunicata l'immissione dell'avviso di notifica nella cassetta postale.

2. Col secondo motivo l'Agenzia denuncia la violazione degli artt.8 e 14 della l. 20/11/1982, n. 890, 60 d.P.R. 29/09/1973,



n.600; 21 del d. lgs. 31/12/1992, n.546 e falsa applicazione dell'art.6 della l. 27/07/2000, n. 212, in relazione all'art.360, 1° comma, n.4, cod. proc. civ.

In effetti ad avviso dell'Agenzia il processo notificatorio previsto dalle suddette norme era stato regolarmente posto in essere, poiché l'Agenzia si era avvalsa della facoltà di notifica diretta a mezzo del servizio postale, come previsto dall'art.14 della l. n.890/1982; il piego era stato depositato, in assenza del destinatario, presso l'ufficio postale e l'avviso di tale formalità era avvenuto con apposita raccomandata spedita il 27.12.2011, il tutto in conformità quindi al disposto di cui all'art.8 della medesima l. n.890/1982.

Neppure la circostanza che l'avviso, stante l'assenza del destinatario, sia stato immesso nella cassetta postale "condominiale" aveva rilievo negativo, come invece ritenuto dalla CTR (che in proposito notava che in tal caso "non può certo dirsi che detto avviso sia pervenuto all'interessata"), perché l'immissione nella cassetta costituisce uno dei passaggi ai quali la legge subordina l'effetto della conoscenza legale.

3. Nel controricorso la contribuente osservava che la cartolina prodotta dall'Agenzia non recava timbri postali, per cui non v'era prova né della spedizione né del recapito della raccomandata, fatto corroborato dal mancato riscontro da parte degli appositi servizi delle Poste. Mancherebbe altresì il timbro di compiuta giacenza.

Né l'Agenzia avrebbe prodotto l'originale dell'avviso di accertamento notificato con la relativa relata, o la cartolina relativa alla raccomandata CAD.

Infine la stessa sottolineava l'assenza di una cassetta postale, posto che l'unica presente, di cui aveva prodotto la foto, era costituita da una cassetta condominiale, per cui al più si sarebbe dovuto procedere all'affissione dell'avviso alla porta di ingresso del destinatario.



La controricorrente ritiene che addirittura il ricorso sia da considerarsi inammissibile ai sensi dell'art.360-bis n.1, cod. proc. civ, essendosi la CTR conformata a principi dettati dalla Suprema Corte in caso di notifica a destinatario assente, con particolare riguardo alla necessità – in assenza di apposita cassetta postale – di affiggere l'avviso alla porta di ingresso del destinatario (Cass. 04/04/2006, n. 7815 ed altre).

4. I motivi di ricorso per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, e gli stessi appaiono infondati.

Effettivamente l'Agenzia ha prodotto nei precedenti gradi di giudizio la cartolina che costituirebbe prova della notifica dell'avviso di accertamento, presupposto della successiva notifica della cartella di pagamento impugnata.

Appare altresì evidente che l'Agenzia si sia voluta avvalere della facoltà di notifica diretta a mezzo posta come stabilito dall'art.14 della l. n.890/1982, essendo stata compilata la cartolina con indicazione qual mittente proprio l'Agenzia.

Tuttavia la prova della spedizione e soprattutto della consegna, e quindi del processo notificatorio che, a mente dell'art.8 della stessa l. n.890/1982, consente di ritenere perfezionato lo stesso pur in assenza del destinatario, non può prescindere dalla dimostrazione dei vari passaggi a cura dell'agente postale - accesso al luogo di residenza in assenza del destinatario e deposito del piego presso l'ufficio postale, 1° comma del prefato art.8; nonché avviso del tentativo di notifica e dell'avvenuto deposito del piego, 3° comma dello stesso art.8.

Per di più la più recente giurisprudenza di legittimità, avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, ritiene indispensabile altresì la prova non solo della spedizione dell'avviso di cui al 3° comma dell'art.8 l. n.890/1982, ma altresì della relativa recezione. Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la



comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.

La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento del *dictum* imperativo del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 346 del 1998), con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) venisse data la comunicazione stessa tramite una "raccomandata con avviso di ricevimento" (...).

Nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale).

Ed è per tale essenziale ragione che la legge, con maggiore rigore, prevede che di questo adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento." (Cass. Sez. U. 23/02/2021, n.10012).

La Corte in particolare poi osserva l'analoga soluzione offerta dalla giurisprudenza in tema di avviso di deposito per la notificazione ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ., e quindi conclude nel senso che "Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua



ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'ineffettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi".

Nella specie peraltro la stessa prima raccomandata è sprovvista di timbri di spedizione e ricezione, nonché di quello di compiuta giacenza, contenendo solo un'annotazione a mano circa l'avvenuto deposito del plico e l'invio della raccomandata, con indicato un numero (764493451872) che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla controricorrente (all.2) è relativo a un atto giudiziario "non ancora registrato" (il ché peraltro vale anche con riguardo alla prima raccomandata 764485541577).

5. Al postutto il ricorso dev'essere respinto, ma dipendendo la soluzione da una questione oggetto di contrasto giurisprudenziale solo recentemente risolto dalla citata decisione a Sezioni unite, le spese dell'intero giudizio meritano integrale compensazione.

6. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni



dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara le spese dell'intero giudizio integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Roma, in data 4 maggio 2022

Il Presidente
Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

